

UNITÀ NELLA COMPLESSITÀ: DELLO SPIRITO E DELLA LETTERA DEL DIRITTO

DANTE VALITUTTI*

Abstract: Carnelutti è stato uno dei più importanti giuristi italiani. Tuttavia, al di là del termine giurista egli può essere definito più in generale come un «umanista». In questo senso, in Carnelutti il diritto è legato alla nostra dimensione esistenziale: ciò significa che il diritto non è solo norma, ma un prodotto complesso dell'azione umana, quasi un riflesso di quest'ultima. Ciò spiega anche – come vedremo – perché in Carnelutti «il diritto è arte». Tale assunto condiziona il modo stesso di intendere ciò che è (il) diritto: se esso non è solo norma, dovrà allora esser considerato più che altro come esperienza complessa dell'uomo, come «condizione» specifica dell'esistenza di ognuno che il giurista è chiamato – dal suo ruolo – a decifrare. Per questo vedremo se in Carnelutti il realismo, nell'approccio al fenomeno giuridico, può coniugarsi come un esistenzialismo.

Keywords: «Diritto come Arte» – metodologia – condizione umana – fatto – giudizio

Abstract: Carnelutti was one of the most important Italian jurists. However, he can be defined in a general sense as a «humanist». In this sense, in Carnelutti law is linked to the human dimension: this means that law is not just a norm, but a complex product of human action. This explains – how we will see – why in Carnelutti «law is art». This assumption conditions the very way of understanding what (the) law is: if it is not only a norm, then it must be considered more than anything else as a complex experience of man, as a specific «condition» of the existence of each that the jurist is called – by his role – to decipher. For all this we will see if in Carnelutti Realism, in the approach to the legal phenomenon, can be combined as an Existentialism.

Keywords: «Law as Art» – methodology – human condition – human fact – judgment

* Dante Valitutti, Assegnista di ricerca in Organizzazione aziendale, Università degli Studi di Salerno. Email: dvalitutti@unisa.it

Introduzione

Scrivere di Carnelutti oggi significa riproporre un'immagine forse scolorita del giurista, sicuramente per molti versi inattuale, ma senza dubbio capace ancora di spiegarci le ragioni (de)ontologiche di fondo del lavoro di chi opera – studiandone gli svariati e multiformi aspetti – col diritto. Il punto decisivo, insomma, è riscoprire – con Carnelutti – che il giurista non è (solo) un tecnico, un mero ricettore o, al più, un formale «controllore» delle norme, ma soprattutto – e non appaia ciò un'esagerazione – un umanista, forse uno degli ultimi umanisti. Talché, come si è giustamente sottolineato a suo tempo,

«Carnelutti non ha mai nettamente separato l'aspetto scientifico del diritto da quello umano e morale; con la sua stessa vita, con la sua duplice attività di teorico e di pratico del diritto, di profondo scienziato del diritto, fornito di una straordinaria versatilità in ogni disciplina giuridica, e di abile e combattivo avvocato, estremamente sensibile alle miserie umane, ha testimoniato efficacemente che il diritto è fatto dagli uomini per gli uomini»¹.

Leggendo un simile passo, allora, al lettore più o meno esperto dei testi classici potrebbe venire alla mente il celebre «dictum» di Ermogeniano: «*Hominum causa omne ius constitutum*». Ebbene, di tale «dictum» Carnelutti può, probabilmente, dirsi un alfiere: tra i suoi lavori, infatti, riecheggia spesso, come monito per sé e per gli altri, l'idea che il diritto sia da considerare sempre e comunque (a) misura dell'uomo, opera dell'uomo per l'uomo. Da qui la polemica, espressa soprattutto nei suoi scritti della maturità, contro la dimensione nomologica del diritto, contro l'idea, cioè, che il (fenomeno) giuridico sia riducibile esclusivamente a norma, a statuizione (unilaterale) di un potere che cala coattivamente dall'alto la sua volontà.

Siamo, dunque, appena partiti e già possiamo ritrovare nel pensiero carneluttiano tracce di una riflessione complessa, mai definibile una volta per tutte, che si radica direttamente nelle vicende dello scorso secolo, il *lungo Novecento* giuridico secondo la definizione datane a suo tempo da Paolo Grossi. In questa direzione, seguendo sempre la categorizzazione grossiana, non pare un errore affermare che il Maestro udinese si ponga legittimamente nell'alveo del *posmoderno*, a cavallo tra il filone normativista, che in Italia ha sicuramente visto nell'indirizzo tecnico-giuridico la sua «traduzione operativa», e l'anti-formalismo di autori come Ascarelli o Capograssi con la loro attenzione al fatto, espresso nel caso di Capograssi nella dimensione dell'esperienza giuridica.

Tanto detto, prima, eventualmente, di addentrarci in paralleli con questo o quell'autore, chiediamoci nuovamente: che cos'è il diritto per Carnelutti? Perché esso, il diritto, come accennato, per lo studioso di Udine serba un profondo legame con l'uomo, nella sua dimensione – si potrebbe dire – pratica, quotidiana? Brevi cenni da quegli «studi della maturità» appena richiamati ci appaiono a questo punto doverosi. Nel suo scritto

¹ F. Viola, 1967, 12.

Arte del diritto del 1949 – anche se la nascita del medesimo scritto fu precedente, nell’occasione di una conferenza in America Latina di qualche anno prima – Cernelutti afferma:

«Il diritto veramente non consiste nell’ordinamento ma in *ciò che ordina* ossia che unisce o, con una formula più realistica, che lega; [il diritto] è, pertanto, una forza»².

Dunque, in questo breve frammento l’interprete contemporaneo può ritrovare un’idea cardine del «tardo Cernelutti», ossia, la convinzione che il concetto del diritto vada molto al di là del concetto di Stato, essendo, in poche parole, che il primo tende a inglobare il secondo. In altri termini, non vi è alcuna giustapposizione tra Stato e diritto, alcuna astratta o meno astratta equivalenza, come secondo la tradizione di pensiero kelseniana, che tanta influenza ha avuto – soprattutto in Italia con la ricezione di Norberto Bobbio – sulla scienza giuridica continentale. Il diritto, quindi – per Cernelutti – forma lo Stato, è qualcosa che viene prima, una forza originaria che genera – e che non può, di conseguenza, essere generata da altre forze. Ed è qui che emerge un altro caposaldo della riflessione del nostro, nonché un’intuizione sì tanto feconda che ci pare quasi non essere stata ancora del tutto sviluppata: il riferimento è al parallelo tra arte e diritto.

In sostanza, se l’arte come il diritto serve a ordinare il mondo, a mettere hegelianamente *in forma* il mondo, è, esattamente, lungo tale prospettiva, che Cernelutti può, con tutta la forza del suo magistero teorico, fondare – legittimandola – una dimensione prettamente *umanistica* del giuridico. Per capire meglio questo passaggio restiamo ancora sulla relazione Stato-diritto. Si è appena affermato che, per il nostro autore, il diritto non è ciò che viene ordinato ma ciò che ordina: in tal senso, allora, il diritto non è (solo) ordinamento, ma una forza che trascende l’ordinamento mettendolo comunque *in forma*. Insomma, il diritto è una forza *dinamica* che si oppone alla *statica* della forma statuale, essendo della seconda la (perenne) forza motrice:

«*Dúnamis*, dicevano i greci. Il contrasto della *statica* con la *dinamica* illumina sempre più il rapporto tra diritto e Stato. Il primo non può essere, come credono i moderni, la medesima cosa che il secondo precisamente perché non possono confondersi la causa e l’effetto. Forza non significa altro che idoneità di qualcosa a trasformare il mondo. E il diritto significa a sua volta codesta idoneità»³.

Ebbene tale forza, questa *Dúnamis* – del diritto – da dove mai potrà provenire, da quale luogo trovar genesi? Al prossimo paragrafo il compito di avanzare qualche risposta.

² F. Cernelutti, 2017 (1949), 16.

³ Ivi, 17.

1. Il giurista come *umanista del diritto*

Ora, leggendo Carnelutti, capiamo come il luogo di nascita, la fonte primigenia – del diritto – giammai potrà essere solo la volontà di un (potere) sovrano, costituitosi più o meno democraticamente, ma, innanzitutto, l'intima necessità dell'uomo a superare l'abisso che divide, da sempre, le sue due anime, l'*homo oeconomicus* dall'*homo moralis*, la fredda e calcolante cupidigia di ognuno dal dovere di servire (aiutare) sé stessi come gli altri, pena un'anarchia incondizionata dei tutti. Sicché, come si legge sempre nello scritto sull'*Arte del diritto*,

«L'umanità non può superare l'abisso, che separa le due rive, senza un ponte teso dall'una all'altra. Questa arditissima costruzione prende il nome di diritto. Una linea retta, precisamente, che unisce due punti»⁴.

Fermiamoci un istante a riflettere sulla metafora della *linea*, del diritto visto come *ponte* – come *retta* – che congiunge due rive opposte – la morale che ci fa convergere tutti insieme in un punto e l'individualismo (economicistico) di ognuno che, al contrario, quell'istinto morale lo contrasta. Ordunque, tale metafora ci aiuta a comprendere il senso profondo dell'umanità del diritto per Carnelutti, e la relazione intima dello stesso diritto con l'arte: «Il giovane» osserva, «aveva fede nella scienza; il vecchio l'ha perduta. Il giovane credeva di sapere; il vecchio sa di non sapere. E quando al sapere si aggiunge il sapere di non sapere, allora la scienza si converte in poesia»⁵. È evidente si tratti di un mutamento di paradigma epistemologico importante per la scienza del diritto, soprattutto considerando che proviene da colui, che, per anni, si è occupato dell'*arido campo* (secondo alcuni, sicuramente non secondo Carnelutti) della procedura civile.

In altri termini, se, seguendo sempre il nostro autore, nello spazio giuridico, la scienza gioco-forza segue il suo oggetto, e se quest'ultimo non può indagarsi unicamente venendo assunto come «freddo» oggetto di scienza – da qui l'utilizzo di metafore come quella della *linea* o del *ponte*, fortemente a-tecniche e, tuttavia, profondamente evocative – la considerazione che ne viene è quella per cui la *dogmatica giuridica* è sì tanto scienza come arte: «Il giovane si accontentava col concetto scientifico del diritto; il vecchio sente che in questo concetto si perde il suo impeto e il suo dramma e, pertanto, la sua verità. Il giovane cercava i contorni precisi della definizione; il vecchio preferisce le sfumature di un paragone. Il giovane non credeva se non in quello che si vede; il vecchio non crede più se non in quello che non può vedere»⁶ ma solo, aggiungiamo noi, *intuire*. Sulla scorta di tutto ciò, si potrebbe, allora, affermare, come, «seguendo sempre la lezione di Carnelutti alla formazione dei concetti giuridici, difatti, partecipa in senso decisivo proprio l'intuizione intesa come quella facoltà mediante la quale si ricava un'idea (...) da un

⁴ Ivi, 18.

⁵ Ivi, 18-19.

⁶ Ivi, 19.

determinato oggetto»⁷. Ma dire questo non basta: l'*intuizione*, infatti, secondo il nostro autore, deve essere sempre collaudata dalla ragione: per questo il giurista non è il genio romantico che improvvisa, ma colui che unisce – che sa unire – ragionamento e inventiva.

Ogni termine, ogni categoria, sia ad esempio essa appartenente al ramo civile, penale o processuale, quindi, «come la figura, è opera d'arte»⁸. Interpretazione (del diritto) come arte, dunque, avente carattere di *invenzione*⁹. Questo significa che – come accennato – il giurista non *crea* dal nulla, ma *inventa*, ovvero, si muove sempre al fine di *scoprire* l'ordito giuridico dietro la trama sociale. In altri termini, come si è avuto modo di affermare, «Ciò che occorre sottolineare», in Carnelutti, «è che lo scienziato del diritto è un *teoretico*, uno scopritore: *theorein* significa per l'appunto *vedere* la realtà. Alla base della scienza del diritto non c'è un atto di costruzione, né di volizione», ossia, ribadendolo ancora, di pura e semplice *creazione*, «bensì di visione e di cognizione»¹⁰. Di seguito, allora, come si è scritto, «L'attività interpretativa del giurista ha una funzione propriamente *costruttiva*, ossia, volta a rivelare ciò che la norma e il fatto non dicono ma che contengono, secondo una coerenza sistematica e valoriale. Con le parole di Carnelutti si può affermare la funzione pro-creatrice dell'interpretazione per sottolinearne il profilo accrescitivo e arricchente del reale»¹¹. Ed è qui – pare d'obbligo ribadirlo – proprio in questo punto, che sta l'*umanità del diritto*¹², l'essere del giurista, prima di tutto, un artista, non creatore, lo ripetiamo – la *creazione*, infatti, quella pura e in-condizionata, per Carnelutti, appartiene unicamente a Dio¹³ – ma *inventore* del fenomeno giuridico, dunque *scopritore* di quel mondo in cui l'uomo ritrova la sua esistenza quotidiana.

Pertanto, lungo questa via, possiamo dire, com'è stato detto, che «Nel giudizio dell'interprete c'è la vita con le sue sofferenze i suoi sentimenti e i suoi bisogni, ignorarli equivale al *non liquet*, che è la negazione del diritto»¹⁴.

Ora, come si è sostenuto, sempre discutendo intorno alle tesi del nostro, «La vita umana è quella che l'arte del diritto lavora, protagonista è l'artista, appunto»¹⁵, ossia, il *giurista fattosi artista*. Tuttavia, bisogna, qui, forse, precisarlo per l'ennesima volta all'attenzione del lettore, quel *giurista fattosi artista* non *crea* (dal nulla) ma *inventa*: la sua «arte», infatti, prevedendo il giudizio, non solo implica la scienza, ma – essendo il giudizio *analisi* e, invece, l'*invenzione sintesi* – la supera. Ammesso tutto ciò, come subito vedremo, quell'artista – fattosi giurista – nel «lavorare», ovverosia nel plasmare e

⁷ D. Valitutti, 2024, 20.

⁸ F. Carnelutti, 2016 (1943), 59. Tanto detto l'arte [del diritto] non è solo *figura*, ma anche *discorso*. E il cinematografo ne rappresenta la perfetta sintesi. Cfr. su questo G. Tracuzzi, 2023.

⁹ Su questo punto non si può non fare un parallelo con quanto più di recente affermato da P. Grossi, 2017.

¹⁰ D. Coccopalmerio, 1991 (1989), 38.

¹¹ E. Caterini, 2015, 84-85.

¹² Cfr. F. Carnelutti, 1990 (1939), 54. Discutendo sull'umanità del diritto tale risiederebbe secondo l'A. in una specifica esperienza, ovverosia (nel) «la insanabile contraddizione del diritto, costretto a fare la guerra per garantire la pace».

¹³ F. Carnelutti, 1945, 144.

¹⁴ E. Caterini, cit., 88.

¹⁵ Cananzi, 2015, 147.

rimodellare la vita di ognuno, attraverso l'interpretazione delle norme, sa, anche, comunque, che quella vita sfugge al suo completo controllo e lo sa, perché, ciò è condizione stessa del diritto. Ma, su questo argomento, spinoso come pochi, occorre procedere con ordine indagando, innanzitutto, il significato della legge (giuridica) per Carnelutti.

2. Il senso *in-compiuto* della Legge

Che cos'è, dunque, il diritto per Carnelutti si è, piano piano, cominciato a capirlo: un ponte sospeso tra la duplice natura dell'uomo, l'essere *per sé* e l'essere *per gli altri*, un ponte che è anche un anelito a congiungere un doppio lato dell'umano altrimenti non componibile. Per questo, carneluttianamente, ci sentiamo di dire che il diritto è un progetto – un'opera *in progress* per tornare sempre al paragone con l'arte¹⁶ – che necessita di una 'manutenzione spirituale' costante, che non può ridursi, da parte del giurista, al «controllo» formale della legge – così come posta dal (potere) sovrano di turno. Ebbene, se la radice di quella «manutenzione spirituale» (del diritto) è l'amore, così come l'amore è il sostegno di quel ponte che unisce i due lati dell'umano – l'*homo oeconomicus* e l'*homo moralis* – poco prima evocati, in tal senso, si domanda Carnelutti: «Il diritto ci parve, al fine, come una delle forme che prende l'amore affinché possa operare tra gli uomini. È non è lo stesso dell'arte?»¹⁷. In breve, come si osserva sempre nel corso della stessa pagina,

«se il pittore non ama il suo modello il ritratto non val nulla e se il giudice non ama l'imputato invano crede di raggiungere giustizia»¹⁸.

Tutto ciò rimarcato, cosa intende davvero il nostro quando parla dell'amore quale fonte primigenia del diritto? Il diritto, forse, s'identifica *sic et simpliciter* con l'amore? E di quale tipo d'amore stiamo parlando? Quello dell'innamorato verso l'innamorata, del padre o della madre verso il loro figlio? Il diritto è, allora, più banalmente, un sentimento? La risposta a questi interrogativi in fondo è assai semplice, e segue le riflessioni sviluppate in precedenza: l'amore di cui si parla non è altro che quella forza motrice che dona significato al diritto. Quest'ultimo, insomma, «si presenta, per

¹⁶ Paragone che, a ben vedere, si regge sul concetto di interpretazione. In questa direzione, come si spiega, «Quella di Carnelutti è una proposta importante e interessante proprio perché volta a invertire la questione. Non si tratta di trovare analogie sul campo tra ciò che è diritto e tra ciò che è arte, molto più radicalmente il nesso è nel medio dell'interpretazione»; insomma «*il diritto è arte*» in Carnelutti, «*perché è interpretazione*, perché ha una dimensione ermeneutica»; ciò significa, in sostanza, «che – esattamente come tutte le altre arti – il diritto ha a che fare con l'unità dell'uomo, ovvero col suo temporalizzarsi, col suo narrarsi, col suo imprevedibile modo di essere». Ivi, 148-149.

¹⁷ F. Carnelutti, 2017 (1949), 88.

¹⁸ Ivi, 89.

Carnelutti, come un *surrogato* dell'amore, come un sostitutivo dell'etica, come un compromesso tra morale ed economia. Essendo un parto necessario, il diritto deve imporre qualcosa e imporsi per se stesso. E poiché diritto significa ordine e ordine significa pace, il diritto impone la pace, ossia l'unità del corpo sociale»¹⁹. Da qui, pertanto, come si osserva, la questione fondamentale per il diritto è

*«creare le condizioni affinché possa essere affidato sempre meno alla forza e sempre più alla bontà il compito della pace»*²⁰.

Sia chiaro, però: il diritto è qualcosa che, secondo Carnelutti, esorbita l'ambito della legge. Il diritto è, in sostanza, ciò che congiunge il fatto alla legge non essendo riducibile né all'uno né all'altra: esso, in altre parole, «più che la legge rappresenta la sintesi della legge e del fatto»²¹. A questo punto, tuttavia, è necessario un ulteriore chiarimento. Ripartiamo dal concetto di legge – per poi passare, successivamente, a quello di fatto. Essa non rappresenta, come ribadito, per Carnelutti, semplicemente il regime della statuizione – per inciso, su questo argomento, pagine importanti ci ha lasciato un autore per molti aspetti agli antipodi dal nostro come Carl Schmitt, nel suo scritto del 1950 *Die Lage der Europäischen rechtswissenschaft* – insomma, il giurista nell'approcciarsi alla legge non può mai sottovalutare il dato che quella stessa legge, la singola norma, non esprime unicamente la volontà (del momento) di uno, o di alcuni, riuniti in un consesso più o meno autoritario o democratico, ma è il senso di qualcosa di più profondo cui proprio il giurista è chiamato a dar voce. Qui ritorna come sempre il parallelo tra arte e diritto: «L'artista» osserva di nuovo Carnelutti, «narra quello che i suoi occhi e non gli occhi della moltitudine giunsero a vedere nel fondo della realtà, dove si congiungono il passato e il futuro. Arte è pertanto quella degli uomini, che cercano di rappresentare agli altri le leggi dello spirito come le leggi della natura; onde, se il concetto dell'arte fosse ben chiaro, a Roma si riconoscerebbe, per l'opera dei suoi giureconsulti, un'eccellenza artistica non inferiore a quella di Atene»²². Quanto appena affermato, in effetti, muove dall'intuizione di Celso, celeberrima, che Ulpiano si limita a riportare nel primo frammento del Digesto (D.1.1.1): «*lus est ars boni et aequi, cuius merito qui nos sacerdotes appellet*». Detto ciò, insistendo più o meno sullo stesso punto, si afferma:

*«Ora, in quanto rappresentano la legge, i giuristi possono chiamarsi praeceptores, propriamente perché hanno afferrato (ceperunt) prima (prae) ciò che raccontano gli altri. Sotto codesto aspetto la legge giuridica, come rappresentazione della legge morale, è parola»*²³.

¹⁹ D. Coccopalmerio, cit., 24.

²⁰ F. Carnelutti, 1990 (1939), 56.

²¹ F. Carnelutti, 2017 (1949), 37.

²² Ivi, 30.

²³ *Ibidem*.

Cionondimeno la *parola* da sola non basta, al diritto per essere diritto. Di ciò Carnelutti ne è ben consapevole. «Ecco», scrive,

«accanto alla parola, il bastone. Perciò la legge giuridica, anziché limitarsi all’annuncio della legge morale e così della conseguenza futura del male passato, si estende ad anticiparla, cioè a trasformare in presente il male futuro»²⁴.

Qui, evidentemente, qualche penalista potrebbe subito pensare ai meccanismi dissuasivo/persuasivi interni all’ambito della pena, intesa questa rispettivamente quale prevenzione generale negativa o positiva, ciononostante il discorso carneluttiano ci pare vada molto al di là di ciò: è proprio il tentativo di una rifondazione concettuale del significato della legge (giuridica). In tal senso, allora, se il diritto, come riferito, rimanda costitutivamente all’arte, la legge – quale strumento o parte del diritto – come qualsiasi altro mezzo utile all’arte per dare forma al mondo (della natura, dell’uomo) anelerà anch’essa a dare forma a quel mondo, ovvero a rappresentarlo. È un discorso, se vogliamo, tutt’altro che complesso, che orbita sempre intorno ai poli della *rappresentazione* e del *rappresentare*. Talché, sembra quasi banale dirlo, ciò che è rappresentato – nell’arte come nel diritto – è frutto della rappresentazione; non vi è, in altri termini, rappresentazione senza quella specifica mediazione frutto di qualcuno/qualcosa attivo nell’atto del rappresentare. Ciò vale, esattamente, secondo il nostro autore, per chi opera col diritto così come per l’artista, anzi, per il primo rileva, se vogliamo, ancor di più. «Può darsi» sottolinea, ancora, Carnelutti,

«che la potenza rappresentativa della legge giuridica e pertanto dell’arte del diritto superi quella di qualsiasi altra arte e al legislatore spetti il nome di artista ancora più propriamente che al poeta o al pittore non solo perché solleva un lembo del velario, che nasconde il futuro, ma perché, anticipando la conseguenza futura del bene o del male passato, riesce, ancor meglio che a *far vedere*, a *far godere* o a *far soffrire* il futuro»²⁵.

Tuttavia, giunti a questo stadio della discussione ci sembra giusto precisare che, nell’atto del rappresentare, la legge rincorre sempre la realtà senza mai raggiungerla fino in fondo. È questa, in generale, un’altra grande lezione che l’interprete, oggi, può trarre dal magistero carneluttiano: il senso di una *distanza* che comunque persiste, e continuerà sempre a persistere, tra rappresentato e rappresentante, tra il fatto e la legge, distanza che nessuna fatti-specie potrà mai colmare totalmente. «Fin che si tratta di rappresentare uno stato del mondo» si legge nel volume, sin qui richiamato già troppe volte, sull’*Arte del diritto*,

«l’arte può approssimare la natura e alcune volte, perfino, riesce a superarla; ma la legge giuridica non assomiglia al ritratto dell’uomo, che non parla e non si muove, sibbene al

²⁴ Ivi, 31.

²⁵ *Ibidem*.

fantoccio, che vuol muoversi e parlare. Per conoscerla non basta spiegare la sua funzione senza aggiungere che a questa essa è irrimediabilmente inadeguata»²⁶.

Cosa fare, quindi, rispetto a quella che appare come un'*incapacità destinale* della legge a rappresentare integralmente la realtà? Di nuovo corre in nostro aiuto il riferimento fondamentale al ruolo dell'arte, per la comprensione del fenomeno giuridico: «Il cultore della scienza» scrive Cernelutti, «dopo aver composto e ricomposto il meccanismo, si riposa, compiaciuto, a guardarlo. Il poeta contempla la distanza che separa l'artificio dalla natura, e sospira»²⁷. Sicché, tale poeta di cui si parla, così come, evidentemente, a ragione di quanto detto, l'operatore del diritto – sia esso studioso dello stesso o direttamente attivo nella sua prassi come giudice o avvocato – sarà sempre per sua natura *inquieto* – come fosse un novello Novalis o un Hölderlin – ben consapevole, cioè, che la *verità dell'uomo* è qualcosa che la legge, ogni singola norma – come ogni singola opera d'arte – può afferrare per un attimo, più o meno lungo, mai, però, pienamente far sua per sempre. Insomma, è nella consapevolezza dell'in-adequatezza della legge, a rappresentare in tutto e per tutto la *verità dell'uomo* e nell'essere portatori di un'inquietudine costante, legata proprio a quell'in-adequatezza, che Cernelutti ritrova la «sapienza» dell'essere giurista. Una lezione questa sicuramente non banale per il tempo che viviamo, una lezione che ci accompagnerà anche nell'ultima parte del lavoro.

3. Il diritto come unità nella complessità

Se, dunque, rispetto a quanto visto, quello di Cernelutti appare come un pensiero dalle mille sfumature, un viaggio – non privo come appurato d'inquietudine e d'autoriflessione critica – alla costante ricerca di un punto di equilibrio tra i diversi «volti» del diritto, pare necessario ripartire sempre dalla definizione dei concetti, immagini tanto cristalline quanto evocative, come impresse nelle «dense» pagine cerneluttiane. Pertanto, se in precedenza abbiamo discusso del concetto di legge, adesso tocca riferirci a quello del fatto. «Il fatto» come si nota, allora, in quelle dense pagine appena evocate,

«in sé medesimo è una specie di isola misteriosa del regno del diritto. Solo negli ultimi anni qualcuno tra noi ha osato violare il suo segreto»²⁸.

Chi siano questi «violatori» del segreto del fatto cui, come in questo caso, allude il nostro autore non è difficile scoprirlo: tutti coloro che, durante il corso dello scorso secolo, contro qualsiasi impostazione tecnicistico-formalistica e/o normativistica, hanno dato valore alla realtà del diritto, all'essere del diritto, cioè, in costante movimento e in

²⁶ Ivi, 33.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Ivi, 38.

connessione con la vita concreta dei soggetti, mai astraendo da quella che è la particolare vicenda umana degli stessi. Talché, come si argomenta, rispetto al fenomeno giuridico non può non tenersi – da parte dello studioso come dell’operatore pratico – un approccio *realista*²⁹. In tal senso, ecco che, di nuovo, fanno capolino nella discussione i nomi di Ascarelli e Capograssi. In sintesi, il primo qui rileva – nel confronto con Carnelutti – perché sostiene che «il diritto deve essere stabile, pur non potendo essere immobile; deve adattarsi continuamente pur rimanendo certo»³⁰: in sostanza, dunque, quanto appena detto significa che il diritto *vive* unicamente nella sua costante (re)interpretazione³¹ legata ai casi della vita; il secondo, Capograssi, invece c’interessa, se vogliamo, ancor di più per l’immagine che offre del giurista e del suo compito, assai simile, crediamo, a quella offertaci da Carnelutti. «La scienza [del diritto]» scrive Capograssi,

«conosce il dato, la realtà giuridica concreta, risolvendolo nei suoi elementi logici, per servirlo: essa intende servire il dato contribuendo con il suo lavoro alla vita e alla realtà giuridica concreta, chiarendo le norme, interpretandole, riducendole a termini con cui esse possono penetrare nella realtà dell’azione e dall’altra parte riducendo l’azione in termini logici per cui essa possa essere suscettibile di essere informata dalla norma»³².

Ebbene, la medesima sensibilità capograssiana verso la realtà giuridica concreta – in cui, come visto, a giudizio di Capograssi la stessa scienza giuridica troverebbe la sua unica ragion d’essere – ci sembra condividere Carnelutti: così, infatti, egli descrive lo scopo che, secondo lui, deve ascriversi alla sua disciplina:

²⁹ Chiaramente qui più che al realismo giuridico, americano e scandinavo, con la sua attenzione all’effettività giudiziaria, bisognerebbe pensare alla matrice concettuale del diritto secondo Carnelutti, che non essere scissa dalla sua pratica. Su questo v. D. Coccopalmerio, cit., 53-57. Più in generale quello del (la ricerca del) realismo è, secondo il nostro autore, un tratto distintivo del pensiero giuridico italiano: «Molto più il realismo che il positivismo» dichiara, infatti, il Maestro udinese, «esprime il carattere della scienza giuridica italiana. Positivismo, nel campo del diritto, vuol dire essenzialmente osservare la legge, ch’è il diritto positivo. Realismo, invece» osserva il nostro, (Carnelutti, 1953, 177), significa «osservare la vita, che non esclude la legge, vita pur essa, ma appunto per questo la include in un complesso anzi in un universo più vasto». E ancora, come si precisa, «Realismo e non naturalismo mi par corretto di dire poiché si tratta di un’abitudine o forse meglio di una attitudine a viver nel mondo de’ fatti, che non contrasta ma piuttosto si concilia con l’altra a vivere nel mondo delle idee; e pertanto [qui si discute] di una capacità di equilibrio tra le due disposizioni estreme di chi inclina rispettivamente verso l’astratto o verso il concreto, che sarebbero rispettivamente, se non m’inganno, il temperamento germanico o il temperamento anglosassone, tra i quali costituisce una specie di ponte il temperamento latino».

³⁰ T. Ascarelli, 1949, 65.

³¹ Insomma l’idea ascarelliana (cfr. T. Ascarelli, 1959, 14) secondo cui «la legge vive solo con la sua interpretazione e applicazione» è ben presente anche in Carnelutti, ad esempio, quando quest’ultimo arriva a far notare che «La stessa interpretazione [della legge] ormai sappiamo tutti che è una creazione; e non vi è una gran differenza tra l’interprete di una musica e l’interprete di una legge». Con ciò, di nuovo, dunque, facendo riemergere un parallelo originario tra arte (musica) e diritto. Cfr. F. Carnelutti, (1939) 1990, 58-59.

³² G. Capograssi, (1937) 1962, 28.

«Il compito e la dignità [della giurisprudenza] risplendono nella formula: *scoperta delle regole dell'esperienza giuridica*»³³.

Ora, come si osserva, «per conoscere le regole noi non abbiamo altra via da quella di osservare gli atti del diritto. I quali, si badi bene, sono *tutti gli atti giuridici*; non solo quelli che, in quanto pongono le regole, o meglio ne comandano la osservanza, si possono chiamar qui, approssimativamente, *atti legislativi*»³⁴. In breve, come emerge dal ragionamento, il diritto, per Carnelutti, come sottolineato già più di una volta, non può ridursi esclusivamente alla volontà di colui che lo pone dall'alto – magari con l'uso massiccio della forza. In sostanza, il diritto non è, per il nostro, la fissità di un atto, o di una serie di atti³⁵, coattivamente imposti, ma, innanzitutto, esso è *esperienza giuridica* dal basso, qualcosa che vive (soprattutto) tra gli uomini alle prese con le regole di quell'esperienza (giuridica) appena richiamata. Su questo, la vicinanza con Capograssi si fa ancor più palese laddove si afferma come

«Lo studioso del diritto civile o del diritto penale, la cui esperienza è costituita soltanto dal codice, senza che egli abbia mai visto né un contratto né un reato, somiglia a chi per studiare la medicina non abbia sott'occhio che dei cataloghi di farmaci o di malattie. Purtroppo la storia della scienza del diritto è seminata di queste caricature. Ma le regole del diritto non stanno racchiuse nei codici, come in una vetrina; esse operano nella vita, cioè governano la vita degli uomini onde, per conoscerle, non basta né leggerne la formula né impararne la storia, sibbene occorre vederle operare, che vuol dir vedere come si comportano gli uomini rispetto ad esse, non solo quelli a cui spetta comandare, ma ancora quelli, ai quali tocca obbedire; soltanto così le leggi mostrano non tanto la loro apparenza quanto la loro sostanza, cioè il loro valore»³⁶.

Si potrebbe pertanto anche dire, sulla scorta di quanto appena detto, che il *realismo* carneluttiano possa considerarsi come una forma di *esistenzialismo*. In questa direzione, tuttavia, è bene chiarire che qui – con il Maestro udinese – si concepisce il (fenomeno) giuridico non nel suo «legame» con la condizione umana *pura e semplice* – magari, ipoteticamente, di quell'unico essere umano dotato di potere – ma lo s'intende (il diritto) nella sua *istituzionalità*³⁷, volendo con ciò «significare che la realtà del diritto non è

³³ F. Carnelutti, 1990 (1939), 33.

³⁴ Ivi, 37.

³⁵ Nelle pagine della sua *Metodologia*, a riprova che per Carnelutti il diritto non possa ridursi ad atto, si legge: «ad ogni modo, anche se sono palesi, gli atti, tutti quanti, perché sono atti, sono attimi. *Volant*. Sono un movimento e un mutamento; perciò appaiono e scompaiono. Quello che rimane *non è l'atto, ma la prova*». Ivi, 57.

³⁶ Ivi, 37-38.

³⁷ Qui qualcuno potrebbe obiettare come, più ancora che con Ascarelli e Capograssi, vi sia un legame più o meno palese tra Carnelutti e Santi Romano. Tuttavia è proprio Carnelutti a rimarcare della teoria istituzionalistica del giurista siciliano alcuni limiti, come quello «di voler escludere la teoria *imperativa* e così di voler porre una antitesi, che non esiste, tra istituzione e comando, i quali non sono che due aspetti diversi di un fenomeno solo», quello appunto del diritto. Ivi, 66.

l'uomo singolo, ma la istituzione e perciò la sua realtà è nella sua complessità»³⁸. In quest'ottica, in altre parole, se non si esclude che il diritto sia composto da comandi – e i comandi sono sempre, in qualche modo, veicolati da uomini – si precisa anche che «occorre osservare i comandi *vivi*, non i comandi *imbalsamati*»³⁹. *Comandi vivi* saranno, in sostanza, quelli che vivificano il diritto – così come statuito dall'alto da uno o da pochi – nella quotidiana attività dei molti, quelle *regole dell'esperienza giuridica* cui, secondo Carnelutti, la scienza del diritto deve interamente votarsi alla scoperta. Insomma, si tratta di prendere atto che tra fatto e diritto, meglio, tra fatto e legge, se non c'è reciproca e diretta relazione, non può esserci, tuttavia, nemmeno radicale opposizione, pena la morte dell'idea stessa di diritto. Da qui, quindi, si modella un discorso – per comprendere l'ontologia del giuridico – che dalla *legge* passa al *fatto* e da questo al *giudizio*, per suggellarsi poi, quel discorso, nel concetto di *sanzione*. Si badi: questo discorso non è scevro da contraddizioni, ma delle contraddizioni – del diritto – si nutre. Non a caso si afferma che «Il diritto vive sotto il segno della contraddizione. Il segreto della sua vita è la lotta della legge e del fatto. La legge cerca di trattenere il fatto e il fatto cerca di sfuggire alla legge»⁴⁰.

Dunque, l'impressione che ci siamo fatti, leggendo il «tardo Carnelutti» – per capirsi quello dell'*Arte del diritto* e quello della *Metodologia del 1939* – è che il diritto 'contenga' in sé un certo numero di concetti quali, *in primis*, la legge, il fatto, il giudizio, la sanzione, sempre curando di serbare quella naturale «tensione», quella dialettica strutturale che esiste tra questi concetti. Per questo motivo, per il nostro, più che di *lotta per il diritto*, citando von Jhering, si dovrebbe parlare di *diritto come lotta*.

Ciò detto è proprio tale *lotta* a rendere vivo⁴¹ – e non morto – il diritto ed è questa stessa *lotta* – tra le sue parti, tra i suoi concetti – a fondarne il metodo, ovvero sia quel modo determinato attraverso cui, secondo Carnelutti, il materiale giuridico deve essere compreso. Tuttavia pensare il *diritto come lotta*, ossia, pensare *dialetticamente* il suo materiale di studio non significa pensare lo stesso come inevitabilmente scisso o scomposto in mille rivoli ma, al contrario, vederlo *unitariamente nella sua complessità*⁴². Questo vuol dire che lo studioso può anche, come di fatto (soprattutto oggi) avviene quasi sempre, occuparsi, nello specifico, di una singola parte di quell'insieme che è l'universo delle norme, tuttavia, come si ammonisce,

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Ivi*, 50.

⁴⁰ F. Carnelutti, 2017 (1949), 41.

⁴¹ La complessità e la dialettica interna al diritto fa sì secondo Carnelutti che vi siano delle partizioni nel procedimento per la sua comprensione – come ad esempio quella classica fra diritto civile e penale o quella tra diritto sostanziale e processuale – tuttavia, ciò, come si afferma, «ci può condurre a gravissimi errori», se tale partizione «non sia accompagnata dalla consapevolezza che, in questo modo, ciò che noi osserviamo è piuttosto il *cadavere del diritto* che il *diritto vivo*, perché la vita cioè la realtà del diritto non è nelle singole parti ma nel tutto e così nella sua unità». F. Carnelutti, 1990 (1939), 69.

⁴² «Proprio perché nel diritto si combattono il fatto e la legge» ammonisce il nostro autore, «il diritto non può limitarsi alla lotta tra essi, ma deve superarla». F. Carnelutti, 2017 (1949), 51.

«guai allo scienziato, il quale, avendo sul suo tavolo un pezzo tagliato dal corpo del diritto per farne la analisi, si illuda che quel pezzo formi un diritto intero»⁴³.

Unità nella complessità è ciò, quindi, volendo riassumere il tutto con una formula, quello che, ci sembra, Carnelutti va pensando – nel suo senso più profondo – del diritto. Di grande interesse, a riguardo, quello che scrive Domenico Coccopalmerio:

«Innanzitutto», osserva, «secondo Carnelutti, *ius* può derivare da *iungere*, cioè da legare, congiungere. Il diritto lega, congiunge le parti, gli uomini tra loro: dice *unità* oltre la lite. Anche il tedesco *Recht* traduce l'idea della linea retta che unisce due punti, come l'italiano diritto, dritto. (...). D'altronde anche la parola *lex* suggerisce l'idea dell'unità. *Lex* da *legere* e *legere* è *colligere*, cioè raccogliere, riunire; e dunque *lex* [deriva] da *ligare*. Ancora l'unità e la pace nell'ordine in un grande affresco di realismo giuridico»⁴⁴.

Ciò riferito, un'altra formula, altrettanto evocativa, forse anche più adatta della prima – anche se alla prima, ci pare, essere strettamente legata – per intendere, come il nostro autore lo intende, il diritto, potrebbe essere quella – che richiama la tradizione biblica – dello *Spirito e della lettera*⁴⁵. Ciò nonostante, per non essere troppo ermetici, ma, di nuovo, per capire bene tutto, occorre procedere con ordine.

Dunque, *unità nella complessità* si è poc'anzi scritto, per condensare, in una battuta, tutto il pensiero carneluttiano. E, allora, per suffragare tale formula, ci chiediamo: cosa fa veramente chi si occupa – per ragioni scientifiche più ancora che pratiche – del diritto? Ebbene, così risponde il nostro:

«guardare. Guardare e riguardare. Guardare, riguardare e tornare a guardare. Non altro vuol dire, del resto, *osservare* se non guardare con attenzione»⁴⁶.

E che significa, di preciso, *guardare con attenzione*? Prima di tutto qui bisogna separare il *semplice* atto del *vedere* da quello del *guardare*: «Vedere» afferma il nostro, «si possono più cose insieme; ma guardarle bisogna una per una. Guardare una cosa non si può se si guardano anche le altre. Bisogna chiudere un occhio su di queste, come il cacciatore quando prende la mira. Bisogna, insomma, staccare la cosa dal mondo per poterla guardare»⁴⁷. Per Carnelutti ciò altro non vorrebbe dire che articolare lo studio del diritto lungo una serie di operazioni ineludibili: *osservare*, quindi *giudicare*, *comparare* e,

⁴³ F. Carnelutti, 1990 (1939), 70.

⁴⁴ D. Coccopalmerio, 1991, 30-31. *Ius iungit* dunque. In tal senso paiono cristalline le parole dello stesso Carnelutti (1953, 147): «l'idea del diritto» nota, «e l'idea della congiunzione manifestano la loro fondamentale identità nella medesima radice vocale o, se non è ben detto così, nel medesimo suono quando allo *ius iungit* corrisponde mirabilmente che *lex legit*»

⁴⁵ Cfr. G. Agamben, 2024.

⁴⁶ F. Carnelutti, 1990 (1939), 70.

⁴⁷ F. Carnelutti, 2014, 29.

poi, *classificare*⁴⁸. Il giurista deve, o dovrebbe, in altre parole, procedere nel suo lavoro quotidiano *guardando, osservando e giudicando* ogni istituto, ogni norma, di nuovo o vecchio conio, consapevole della sua unicità e, di riflesso, consapevole della differenza che ogni istituto o norma – delle varie branche del diritto – ha rispetto all’altro/a. Di conseguenza, rendersi conto della naturale *complessità* del sistema entro cui istituti e norme stanno; cionondimeno, esso deve anche essere cosciente del legame di fondo – ergo della tensione all’*unità* – che ogni elemento o parte del diritto serba rispetto all’altro.

Orbene, se ci fermassimo a riflettere per un minuto, troveremmo, in quanto appena detto, uno straordinario *modus operandi* per il presente o, volendo essere meno ottimisti, o meno generosi verso noi stessi – poveri diavoli alle prese con la crisi contemporanea del giurista e della sua scienza⁴⁹ – quantomeno ritrovare un flebile auspicio per il futuro. Insomma, l’estremo particolarismo metodologico che caratterizza, oramai sempre di più, la scienza del diritto dei giorni nostri dovrebbe, seguendo l’insegnamento di Carnelutti, tornare a fare i conti con la natura del giuridico, per nulla incline a partizioni artificiali. E qui veniamo a quella seconda formula, appena appena evocata poco fa: (quella del)/*lo Spirito e la Lettera*. Prima di spiegarne il senso, e il suo possibile uso nell’economia del ragionamento sin qui condotto, seguiamo sempre le parole del nostro:

«Legge e fatto; tutti i nostri sistemi compresa (nella prima edizione) la mia *Teoria generale del diritto*, posano su una struttura binaria. Vuol dire che, (...), la scienza si limita a separare gli elementi del diritto e non prosegue chiedendo come si debbano combinare»⁵⁰.

In fondo, quello che in quest’ultimo caso si denuncia altro non è che un radicato «vizio» – secondo molti, sicuramente secondo Carnelutti – della scienza giuridica moderna: il riferimento è, insomma, di nuovo, alla separazione di principio dei suoi elementi, fatto e legge, diritto (sostanziale) e giudizio, promozione e sanzione. Eppure, se volessimo – tralasciando la prima coppia già ampiamente toccata dalla discussione – far riferimento unicamente alla seconda coppia di concetti suindicati, noteremmo come

«Lo *iudex dicit ius* (*ius-dicium*); e lo *ius* si rileva *dicendo*»⁵¹.

Ora, proprio come tra il fatto e la legge, allo stesso modo, per Carnelutti, tra diritto (sostanziale) e giudizio – pur essendoci dialettica – ogni netta e aprioristica separazione

⁴⁸ L’esempio in tal senso più immediato che si formula è quello dell’azione di comparazione del processo civile e del processo penale: «per quanto non tutte le resistenze siano superate» avverte in merito sempre Carnelutti, «oso dire che su questo punto la direttiva è diventata una strada maestra. Più audace è stata la comparazione, nel campo della dinamica giuridica, tra il negozio e il reato; qui siamo ancora nel vivo della battaglia». F. Carnelutti, 1990 (1939), 79.

⁴⁹ Cfr. M. Luciani, 2023.

⁵⁰ F. Carnelutti, 2017 (1949), 51.

⁵¹ Ivi, 52.

non potrà che essere pretestuosa, essendo, entrambi, diritto (sostanziale) e giudizio, accumulati anch'essi da una indissolubile *tensione all'unità*. Lungo questa via, leggiamo sempre dall'*Arte del diritto*:

«Corre tra *ius* e *iudicium* la stessa differenza che tra spirito e corpo: *iudicium* è la incarnazione di *ius*. Possiamo, dopo ciò, illuderci di conoscere il pensiero senza studiare la parola, che lo incarna? E, del pari, lo *ius* senza il *iudicium*? (...). Ai tempi di Roma codesti due aspetti del diritto non si potevano separare perché il primo era quasi del tutto involuto nel secondo»⁵².

È stata, allora, la scienza giuridica continentale – e quella tedesca in particolare – che, nella modernità, soprattutto a partire dal XIX secolo, ha frapposto cesure nette: da una parte il *Prozessrecht*, la *procédure* civile o penale, dall'altra il diritto materiale (o sostanziale). Ma le cose, come spiega Carnelutti, non stanno affatto così. Il giudizio non è altro che l'altro lato della medaglia della norma che viene discussa in giudizio. Si badi, però: dire quanto or ora detto non significa dire che processo e giudizio (in Carnelutti) siano la stessa cosa: viceversa, l'uno (il processo) è condizione/causa dell'altro (il giudizio). Insomma, come si afferma,

«Ciò che si vede chiaro nel processo è che il presupposto del giudizio è un *dubbio*. La struttura del processo è sotto questo profilo decisamente significativa»⁵³.

Sicché se, come si sostiene, la *contraddizione* è essenziale (ed interna) tanto al processo civile quanto – e soprattutto – a quello penale (di oggi più ancora che a quello di ieri), si può dire che essa *serva* il giudizio perché lo pone costitutivamente di fronte al *dubbio*: il processo, in sostanza,

«tende non tanto a proporre quanto a svolgere il dubbio, il tutta la sua ampiezza e la sua intensità: quando tale svolgimento è compiuto, interviene a scioglierlo il giudizio (...). La funzione del giudizio è questa: superare la incertezza»⁵⁴ [del processo].

Tanto ribadito, allora, la *lettera* della legge non è nulla senza quel *giudizio* – chiamato a sciogliere il *dubbio* superando l'in-certezza del processo – chiamato a incarnarla, a renderla viva. Ecco, dunque, spiegarsi il perché del riferimento alla formula (biblica) *dello Spirito e della Lettera*: in altri termini, parafrasando Agamben, che di queste cose si è occupato,

⁵² *Ibidem*.

⁵³ F. Carnelutti, 1953, 136.

⁵⁴ *Ibidem*. Ciononostante, come si mette in guardia, il fatto «Che superare l'incertezza sia la funzione del giudizio non vuol dire che ne sia sempre il risultato: il giudizio tende a tale risultato, ma non è detto che lo raggiunga. Questo spiega la ripetizione dei giudizi, che nel processo ha una tipica manifestazione». Su tutto questo v. pure A. Lo Giudice, 2023.

«La distinzione fra senso letterale e senso spirituale, fra figura e adempimento non si applica solo alla Scrittura, ma anche alla vita [del diritto]. È possibile, cioè, guardare alla vita [del diritto] come una scrittura di cui i fatti e gli eventi nei quali essa sembra risolversi costituiscono il senso letterale, ma il cui vero senso appare soltanto a chi sa percepirla come figure di senso spirituale che occorre decifrare»⁵⁵.

È evidente, quindi, come, per tornare al nostro specifico campo di riflessione, e all’elaborazione carneluttiana, i fatti della vita del diritto nulla sono senza quel qualcuno – istituzionalmente preposto – chiamato a decifrarli, dando forma e concretezza alla lettera dello *ius* attraverso lo spirito – che comunque fa sempre esperienza della *contraddizione* del processo – del *iudicium*. Così, richiamando, ancora, e per l’ultima volta, qui, la metafora della lotta, del *diritto come lotta*, e facendo un bilancio delle considerazioni svolte, sempre con Carnelutti possiamo dire che

«il diritto culmina nel giudizio non tanto perché senza giudizio la legge non potrebbe operare quanto perché solo nel giudizio la lotta della legge e del fatto si compone. Il legislatore ha le insegne della sovranità; ma il giudice ne possiede le chiavi. Tanto è certo che la scienza del diritto non può ridursi a nomologia»⁵⁶.

Nulla quaestio si potrebbe aggiungere.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AGAMBEN Giorgio, 2024, *Lo Spirito e la Lettera. Sull’interpretazione delle Scritture*. Neri Pozza, Vicenza.

ASCARELLI Tullio, 1949, *Saggi giuridici*. Giuffrè, Milano.

ASCARELLI Tullio, 1959, *Antigone e Porzia*, in *Problemi giuridici*, I. Giuffrè, Milano.

CANANZI Daniele M., 2015, «Un codice somiglia dunque a una partitura?» Annotazioni sull’Arte del diritto in Francesco Carnelutti. In *Per Francesco Carnelutti. A cinquant’anni dalla scomparsa*, a cura di Gianluca Tracuzzi, 139-153. Wolters Kluwer CEDAM, Trento.

CAPOGRASSI Giuseppe, 1962, *Il problema della scienza del diritto* [1937], a cura di P. Piovani. Giuffrè, Milano.

⁵⁵ G. Agamben, 2024, 87.

⁵⁶ F. Carnelutti, 2017 (1949), 62.

CARNELUTTI Francesco, 1990, *Metodologia del diritto* [1939], a cura di N. Irti. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 2016, *Introduzione allo studio del diritto* [1943]. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.

CARNELUTTI Francesco, 1945, *La storia e la fiaba*. Tumminelli, Roma.

CARNELUTTI Francesco, 2017, *Arte del diritto* [1949], a cura di Daniele M. Cananzi. Giappichelli, Torino.

CARNELUTTI Francesco, 1953, *Discorsi intorno al diritto*, vol. I-II-III. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 2014, *Il canto del grillo* [1955], a cura di G.P. Calabrò. Cedam, Padova.

CATERINI Enrico, 2015, «Il diritto “giurisprudenziale” e l’“arte” del diritto nel pensiero di Francesco Carnelutti». In *Per Francesco Carnelutti. A cinquant’anni dalla scomparsa*, a cura di Gianluca Tracuzzi, 71-89. Wolters Kluwer CEDAM, Trento.

COCCOPALMERIO Domenico, 1991, *Francesco Carnelutti. Il «realismo giuridico italiano»* [1989]. ESI, Napoli.

GROSSI Paolo, 2017, *L’invenzione del diritto*. Laterza, Roma-Bari.

LO GIUDICE Alessio, 2023, *Il dramma del giudizio*. Mimesis, Milano-Udine.

LUCIANI Massimo, 2023, *Ogni cosa al suo posto*. Giuffrè editore, Milano.

TRACUZZI, Gianluca, 2023, «Carnelutti e il cinematografo». In *L’Ircocervo*, 2, XXII, 71-82.

VALITUTTI Dante, 2024, *La Bella addormentata. La scienza del diritto e il «problema» della sua autonomia*. Editoriale scientifica, Napoli.

VIOLA Francesco, 1967, «Metodologia, teoria ed ideologia del diritto in Francesco Carnelutti». In *Rivista di diritto processuale*, 1, XXII, 12-55.